



ORDINE  
DEGLI  
ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
CONSERVATORI  
ASCOLIPICENO



# Emergenza e Fragilità

CONVEGNO NAZIONALE

IIa edizione

## Il Progetto degli Edifici Strategici a partire dall'Emergenza **OSPEDALI E STRUTTURE SANITARIE**



Ascoli Piceno 29 settembre 2015 | Auditorium Fondazione CARISAP, Rua del Cassero



## STRUTTURE SANITARIE E PREVENZIONE INCENDI: L'ESPERIENZA NELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO

**Mauro Malizia**

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco  
Comandante Provinciale di Ascoli Piceno  
(mauro.malizia@vigilfuoco.it)



MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**115** [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)



## ARGOMENTI

- ✓ **Normativa di sicurezza antincendio** riguardante le strutture sanitarie.
- ✓ Problematiche relative al **mancato adeguamento** delle strutture sanitarie esistenti a livello nazionale.
- ✓ Nuove **modalità di adeguamento** previste per le strutture sanitarie esistenti.
- ✓ **Adeguamento** antincendio delle strutture sanitarie nel territorio delle province di **Ascoli Piceno e Fermo**.





## PREMESSE

### OBIETTIVI PRIMARI DELLA PREVENZIONE INCENDI

Secondo le recenti norme tecniche di prevenzione incendi approvate con [D.M. 3 agosto 2015](#) (c.d. “**codice di prevenzione incendi**”), progettare la sicurezza antincendio di un'attività significa individuare le soluzioni tecniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi<sup>(1)</sup>, che sono rappresentate da:



- **Sicurezza della vita umana** e incolumità delle persone;
- Tutela dei **beni**;
- Tutela dell'**ambiente**.

<sup>1</sup> *Definizione simili per la “prevenzione incendi” sono riportate all’art. 13 co. 1 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 e all’art. 46 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.*



## RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PRIMARI

Secondo il “**codice di prevenzione incendi**”, tali obiettivi primari si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo, da garantire, tra le altre cose, anche la **continuità d'esercizio** per le **opere strategiche**.

Ciò in aggiunta a quanto previsto per il ben noto **requisito essenziale di sicurezza in caso d'incendio** di cui alla direttiva 89/106/CEE:

- *garantire stabilità delle strutture portanti per un tempo determinato;*
- *limitare produzione e propagazione dell'incendio all'interno attività;*
- *limitare la propagazione di un incendio ad attività vicine;*
- *garantire la sicurezza degli occupanti;*
- *garantire la sicurezza dei soccorritori.*



## EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO

Gli edifici di interesse strategico (*es. sedi governative, Prefetture, sedi dei Vigili del Fuoco, forze di polizia, forze armate, protezione civile, ecc.*) devono essere in grado di **assicurare la funzionalità** durante gli eventi **emergenziali**.



Nell'ambito degli "edifici strategici" le **strutture ospedaliere** assumono una grande importanza, in quanto devono assicurare l'assistenza sanitaria alla popolazione.



## STRUTTURE SANITARIE E PREVENZIONE INCENDI

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del **nuovo regolamento di prevenzione incendi** di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), le “**strutture sanitarie**” con oltre 25 posti letto sono ricomprese al **p.to 68** dell'[allegato I](#) al decreto.



A differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del [D.M. 16/2/1982](#), sono state inserite anche **attività prima non soggette** (**Strutture di assistenza specialistica ambulatoriali**, riabilitative, diagnostica e simili, di superficie > 500 m<sup>2</sup>).

In tal modo si è realizzato un maggior allineamento con le strutture sanitarie disciplinate dalla regola tecnica di cui al [DM 18/9/2002](#).



## ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO VVF

(Attività n. 68 dell'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151)

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in <b>regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale</b> a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani > 25 posti letto;	$\leq 50$ <i>posti letto</i>	$\leq 100$ <i>posti letto</i>	$> 100$ <i>posti letto</i>
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza <b>specialistica in regime ambulatoriale</b> , ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 m <sup>2</sup> .	<i>Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio</i> $\leq 1.000 \text{ m}^2$	<i>Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio</i> $> 1.000 \text{ m}^2$	



## REGOLA TECNICA DI RIFERIMENTO

- ✓ [DM 18/9/2002](#) **“Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle *strutture sanitarie* pubbliche e private”**.  
(GU n. 227 del 27/9/2002)
- ✓ [DM 19 marzo 2015](#) **“Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al DM 18/9/2002”**.  
(GU n. 70 del 25/3/2015)





## ATTIVITA SOGGETTE ALLA REGOLA TECNICA (DM 18/9/2002)

**Strutture sanitarie** classificate in base all'art. 4 del dPR 14/1/1997:

- ✓ Strutture che erogano prestazioni in **regime di ricovero ospedaliero** a ciclo continuativo e/o diurno;
- ✓ Strutture che erogano prestazioni in **regime residenziale** a ciclo continuativo e/o diurno;
- ✓ Strutture che erogano prestazioni di **assistenza specialistica in regime ambulatoriale**, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.





## ASSOGGETTABILITÀ DELLE STRUTTURE SANITARIE

	DPR n. 151/2011 Soggette: a controllo VVF	DM 18/9/2002 alla regola tecnica
Ospedali, case di cura, ecc. > 25 p.l.	SI	SI
Case di riposo <sup>(2)</sup> per anziani > 25 p.l.	SI	NO
Ambulatori “specialistici” <sup>(3)</sup> > 500 m <sup>2</sup>	SI	SI
Ambulatori “non specialistici” <sup>(4)</sup>	NO	NO

Le strutture non soggette a controllo VVF ([DPR n. 151/2011](#)) devono osservare i criteri generali di sicurezza antincendio e gestione emergenze di cui al [DM 10/3/1998](#).

<sup>2</sup> Le strutture a carattere residenziale che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, prive di servizio di assistenza sanitaria e infermieristica, **non ricadono nel campo** di applicazione del **DM 18/9/2002**, che pur non cogente, **può rappresentare un riferimento** da ponderare anche in funzione delle condizioni psico-motorie degli ospiti. Ai fini dell'**asseverazione** da allegare alla SCIA per **cat. A**, si applicano le disposizioni del [D.M. 9/4/1994](#).

<sup>3</sup> Le **attività odontoiatriche monospecialistiche rientrano nel campo di applicazione** del **DM 18/9/2002** come strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale.

<sup>4</sup> Gli ambulatori di medicina e/o pediatrici di base, ecc., pur se spesso hanno affluenza di pubblico considerevole e non sempre programmabile su appuntamento (come normalmente avviene per le strutture specialistiche), **non rientrano nel campo di applicazione** del **DM 18/9/2002**, che, pur non cogente, **può essere applicato per analogia**.



## MANCATO ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE ESISTENTI

Le strutture sanitarie esistenti **dovevano essere adeguate** alla normativa antincendio **entro il 26/12/2007**, ma a distanza di tempo molte di queste non risultano ancora in regola con gli adempimenti richiesti e **non hanno ultimato i lavori previsti**.



I motivi possono essere molti ...



## LA LEGGE 8 NOVEMBRE 2012 N. 189

La **problematica del mancato adeguamento** è stata affrontata dalla [L. n. 189/2012](#) (c.d. "legge Balduzzi") di conversione del D.L. 13/9/2012, n. 158 che all'art. 6 co. 2 ha previsto:



- ✓ Definizione di requisiti di sicurezza antincendio con **scadenze differenziate**, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza.
- ✓ Specifica disciplina:
  - per le **strutture esistenti** al 27/12/2002 che non hanno completato l'adeguamento;
  - per le **altre strutture sanitarie** individuate nell'allegato I al DPR n. 151/2011.



## CRITERI DEL DM 19/3/2015 IN BASE AGLI INDIRIZZI DELLA LEGGE

*Il DM 19/3/2015 ha modificato e aggiornato le disposizioni di prevenzione incendi per le strutture sanitarie sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, co. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, con L. 8 novembre 2012, n. 189*

**Nella cronologia** degli interventi di adeguamento **sono privilegiati:**

✓ **Minori** interventi di **protezione passiva**

*compensati da ...*

✓ **Maggiori** misure:

- di **protezione attiva**;
- **gestionali**.






## MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE

L'adeguamento delle **strutture ospedaliere** deve avvenire secondo **scadenze temporali stabilite (1 anno dall'entrata in vigore e successivamente 3 - 6 - 9 anni)**.

**Per ogni fase** di adeguamento deve essere **presentata la SCIA** (secondo l'art. 4 DPR n. 151/2011), inerente al rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste **per la relativa fase** temporale.





## MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AMBULATORIALI

Analoga metodologia di adeguamento (per punti) è stata prevista per le **strutture ambulatoriali specialistiche**, prevedendo (a seconda della cat. A o B di attività) **scadenze temporali stabilite**, con il termine ultimo per l'adeguamento totale stabilito in **6 anni**, invece di 9.





## MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE

### ✓ Adeguamento “**per punti**”

- **1 anno** (24/4/2016): **E.P. + 1° livello** di adeguamento;

*Successivamente, a decorrere da tale data:*

- **3 anni** (24/4/2019): **2° livello** di adeguamento;
- **6 anni** (24/4/2022): **3° livello** di adeguamento;
- **9 anni** (24/4/2025): adeguamento **totale**.



### ✓ Adeguamento “**per lotti**” (*in alternativa*)


- **1 anno**: **E.P. + 1° livello** di adeguamento;

- **3 anni**: **30%** superficie in pianta della struttura;
- **6 anni**: **70%** superficie in pianta della struttura;
- **9 anni**: **100%** superficie in pianta della struttura.



**ENTRO 1 ANNO (24/4/2016)** dall'entrata in vigore (per punti)

- ✓ **Richiesta di Esame progetto per attività di cat. B e C (> 50 p.l.)**
- ✓ **Presentazione della SCIA per tutte le attività (> 25 p.l.) + s.g.s.**
  - Bombole per la distribuzione dei gas medicali
  - Depositi di sostanze infiammabili
  - Distribuzione dei gas combustibili
  - Impianti elettrici conformi e illuminazione di sicurezza
  - Estintori
  - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio (*escl. c.g.e.*)
  - Informazione e formazione
  - Segnaletica di sicurezza
  - Istruzioni di sicurezza






## 3 ANNI (24/4/2019)

### ✓ **Presentazione della SCIA per tutte le attività + s.g.s.**

- Impianti termici, gruppi elettrogeni, autorimesse; uffici, scuole e convitti, spazi per riunioni, mense, bar; radiazioni ionizzanti
- Ubicazione; Separazioni; Comunicazioni
- Reazione al fuoco (*tendaggi in classe 1; poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, materassi in classe 1 IM*)
- Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali
- Locali adibiti a deposito di materiale combustibile
- Laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione
- Impianti di distribuzione gas
- Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio






## 6 ANNI (24/4/2022)

### ✓ **Presentazione della SCIA per tutte le attività + s.g.s.**

- Scale di tipo protetto
- Ascensori di tipo protetto
- Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione
- Impianti elettrici - alimentazione di sicurezza
- Idranti
- Impianto automatico di spegnimento incendio
- Centro di gestione delle emergenze






## 9 ANNI (24/4/2025)

### ✓ Presentazione della SCIA per tutte le attività

– Rispetto dei rimanenti punti del titolo III

- *resistenza al fuoco*
- *reazione al fuoco*
- *compartimentazione*
- *scaie a prova di fumo e scaie esterne*<sup>(5)</sup>
- *montalettighe antincendio*<sup>(6)</sup>
- *misure per l'esodo di emergenza*



<sup>5</sup> Per edifici di altezza antincendio > 24 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D<sub>1</sub> e D<sub>2</sub>.

<sup>6</sup> Per edifici di altezza antincendio > 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D<sub>1</sub> e D<sub>2</sub>.



## COMPENSAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO DURANTE L'ADEGUAMENTO

**Durante il periodo** di adeguamento tale compensazione è garantita dal rispetto di una serie di adempimenti di carattere gestionale:

- ✓ **Sistema di gestione della sicurezza** per l'attuazione dei divieti, limitazioni e condizioni di esercizio ordinarie e in emergenza che nelle varie fasi concorrono a garantire le misure di prevenzione.
- ✓ Nomina di un **responsabile tecnico della sicurezza antincendio** (*Professionista antincendio che ha frequentato apposito corso, al quale sono assegnati compiti di pianificazione, coordinamento e verifica dell'adeguamento nelle varie fasi*).
- ✓ Individuazione di un **numero congruo di addetti antincendio**



## ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE SANITARIE NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO

A seguito dell'intensa **attività di vigilanza** sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi ai sensi dell'**art. 13** del [D.Lgs n. 81/2008](#) e dell'**art. 19** del [D.Lgs n. 139/2006](#), svolta dal Comando VV.F. all'indomani della scadenza dei termini (*in particolare dal 2009 al 2011*), ad oggi la quasi totalità delle **strutture sanitarie** delle province di **Ascoli Piceno** e **Fermo** risulta già **adeguata** alla normativa antincendio.





## COMPETENZE E ADEMPIMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

Il personale del C.N.VV.F. in base all'**art. 13** del [D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81](#) è **organo di vigilanza** sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto di specifica competenza.



L'**attività di vigilanza** è svolta ai sensi dell'**art. 19** del [D.Lgs. n. 139/2006](#), **attraverso visite tecniche**, verifiche e controlli d'iniziativa.

Se sono rilevate **condizioni di rischio**, inosservanza della normativa di prevenzione incendi o inadempimento di prescrizioni, i **VVF adottano i provvedimenti** d'urgenza **per la messa in sicurezza** dando **comunicazione** agli **interessati**, al **sindaco**, al **prefetto** ai fini dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Se previsto è attivata la procedura sanzionatoria del [D.Lgs. n. 758/1994](#).



## PROCEDURA SANZIONATORIA PREVISTA DAL D.LGS. N. 758/1994

Il Capo II del [D.Lgs. n. 758/1994](#) prevede una causa speciale di estinzione dei **reati di tipo contravvenzionale** in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** puniti con la pena alternativa dell'arresto o ammenda, in base alle **norme** indicate nell'**allegato I**<sup>(7)</sup>.



L'estinzione è collegata al verificarsi di **2 successivi eventi**:

- **Adempimento** della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza.
- **Pagamento** in via amministrativa di una somma pari a 1/4 del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.

<sup>7</sup> *Solo i reati compresi nelle norme di cui all'allegato I del D.Lgs n. 758/94 sono soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista dal decreto. Gli altri reati saranno comunicati al PM in base al disposto dell'art. 347 c.p.p. (es. **art. 20** del D.lgs. 139/06: omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI; **art. 20 co. 2** del D.lgs. 139/06: Attestazione di fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni e dichiarazioni ai fini del rilascio o rinnovo del CPI, ecc.).*



## DETTAGLI DELLA PROCEDURA

- ✓ **L'organo di vigilanza** (I VV.F. per la sicurezza antincendi) accertata una violazione impartisce al contravventore apposita **prescrizione** e fissa un **termine** per l'adempimento.



*Nelle more della regolarizzazione possono essere imposte **specifiche misure** per far cessare immediatamente il pericolo.*

*Il **termine** può essere **prorogato**, a richiesta, sino **6 mesi**, con provvedimento motivato comunicato al PM.*

*Ove, per **specifiche circostanze giustificative non imputabili al contravventore** questi non abbia regolarizzato nei 6 mesi, il termine è prorogabile una sola volta per **ulteriori 6 mesi**.*



- ✓ L'organo di vigilanza **comunica** la **notizia di reato** al PM, che iscrive la notizia di reato nel registro. Il procedimento è **sospeso** sino alla comunicazione di verifica dell'organo di vigilanza.
- ✓ L'organo di vigilanza **verifica entro 60 giorni** dalla scadenza del termine di adempimento. Si può verificare:
  - **Puntuale adempimento**: *il contravventore è ammesso a pagare la somma pari a  $\frac{1}{4}$  del massimo dell'ammenda. L'organo di vigilanza comunica al PM adempimento e pagamento con conseguente **estinzione** della contravvenzione;*
  - **Mancato adempimento**: *l'organo di vigilanza dà comunicazione al PM e al contravventore entro 90 giorni dal termine fissato e il **procedimento penale riprenderà** il suo corso.*



## PRINCIPALI VIOLAZIONI RISCONTRATE DAL COMANDO VVF DI ASCOLI PICENO (COM.AP) PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE



*Nell'ambito di tale **attività di vigilanza** svolta sulle strutture sanitarie nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, le violazioni al [D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81](#) più ricorrenti hanno riguardato:*

- ✓ **Violazione dell'art. 46, co. 2:** Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi relativamente alla **mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato e/o al mancato rispetto delle disposizioni di cui alla regola tecnica allegata al DM 18/9/2002.**
- ✓ **Violazione dell'art. 64, co. 1 lett. a:** Luogo di lavoro non conforme all'art. 63, co. 1 per la **mancanza di requisiti** indicati nell'**All. IV** (Vie e uscite di emergenza con altezza o larghezza minima non conforme... o non dotate di illuminazione di sicurezza... o non dotate di porte apribili nel verso dell'esodo... mancata predisposizione di mezzi e impianti di estinzione idonei... o non mantenuti in efficienza e controllati... ecc...



## **INADEMPIENZE DI MAGGIORE RILIEVO RISCONTRATE**

- Mancata ultimazione del sistema di compartimentazione;
- Mancato adeguamento delle caratteristiche di resistenza al fuoco;
- Mancato adeguamento delle caratteristiche di reazione al fuoco;
- Mancato adeguamento di ascensori e montacarichi di tipo protetto;
- Mancata realizzazione di ascensori montalettighe antincendio;
- Mancata realizzazione di scale esterne e scale a prova di fumo;
- Mancata realizzazione dei percorsi orizzontali protetti che immettano in luoghi sicuri;
- Mancato completamento degli impianti di protezione attiva.



## PRESCRIZIONI E TERMINI IMPARTITI DAL COM.AP AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE



Nell'ambito di tali procedure, il COM.AP ha impartito prescrizioni relative all'**effettuazione dei lavori previsti** dal progetto approvato, prevedendo, di norma, anche la **possibilità di effettuare lavori** di adeguamento **diversi** previa approvazione preventiva di nuovo progetto.

I **termini** per la regolarizzazione sono stati di norma fissati in **120 giorni** (massimo concedibile).

Alle scadenze, ricorrendo le condizioni previste, i termini sono stati di norma **prorogati** per **ulteriori 6 mesi**.

In tal modo i **sopralluoghi di verifica** sono stati effettuati **entro 14 mesi** dalla data del primo verbale di accertamento.



## SPECIFICHE MISURE IMPOSTE DAL COM.AP NELLE MORE DELLA REGOLARIZZAZIONE



Allo scopo di **far cessare il pericolo** per il tempo necessario per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 758/1994 sono state prescritte, di norma, **alcune specifiche misure:**

- Eventuali prescrizioni di **inaccessibilità fisica per tutti gli occupanti** (*medici, infermieri, pazienti, addetti vari, ecc.*) ad aree che presentavano criticità particolari.
- Eventuali **interdizioni o limitazioni** per aree adibite a degenza.
- Eventuali **limitazioni dell'affollamento e/o riduzione dei posti letti** per piani e reparti con percorsi d'esodo eccessivi, con particolare riferimento a percorsi d'esodo unidirezionali.



- Presenza continuativa durante le 24 ore di **squadre aziendali** incaricate della lotta antincendio costituite da un numero di addetti (*in possesso di attestato di idoneità tecnica per corso di tipo C di cui all'all. IX del [DM 10 marzo 1998](#)*) congruamente superiore rispetto al previsto al fine di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e assistenza all'esodo.
- Adempimenti connessi con la **gestione della sicurezza** specificamente finalizzati alle problematiche connesse con la mancata ultimazione dei lavori di adeguamento, e recepimento sul **piano d'emergenza** delle specifiche prescrizioni e limitazioni di esercizio.
- **Certificazioni, a firma di professionista antincendio**, attestanti l'efficienza degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (*estinzione incendi; impianti elettrici; segnalazione e allarme incendio; illuminazione di sicurezza; ecc.*).



## RISULTATI POSITIVI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SVOLTA



A seguito di tale attività, la **percentuale delle strutture sanitarie già “in regola”** nel territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo risulta ad oggi (*settembre 2015*) elevatissima, addirittura oltre il **90%**.

Tale dato è **di gran lunga superiore** rispetto al resto del territorio nazionale.



## RIEPILOGO SITUAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE NELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO

Attività n. 68 dell'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151  
Ospedali, RSA, Case di cura e simili > 25 posti letto

Cat. A	Cat. B	Cat. C	Tot	In possesso di SCIA <sup>(8)</sup>	% Strutture adeguate
26÷50 posti letto	51÷100 po- sti letto	> 100 posti letto			
9	21	4	34	31	91,2 %

<sup>8</sup> Su tutte le attività, anche di cat. A e B, sono state comunque effettuate le visite tecniche di controllo a seguito della presentazione della SCIA - segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 151/2011.



## CONCLUSIONI

- ✓ A seguito delle problematiche relative al **mancato adeguamento** delle strutture sanitarie esistenti **a livello nazionale**, sono state stabilite, per legge, nuove modalità, con tempi molto lunghi.
- ✓ Nelle province di **Ascoli Piceno e Fermo**, in virtù dell'attività di vigilanza svolta dal Comando dei Vigili del fuoco, la quasi totalità delle strutture sanitarie risulta **già adeguata alle norme antincendio**.
- ✓ Essendo le strutture già adeguate, sono **garantiti sin da subito elevati standard di sicurezza** a beneficio di tutta la collettività.
- ✓ Inoltre, gli enti pubblici e privati responsabili di tali strutture potranno **evitare gli onerosi adempimenti** di carattere **gestionale** previsti dal [DM 19/3/2015](#) per compensare il rischio residuo.



**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**  
**Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ascoli Piceno**  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**Informazioni**

- Storia
- Articolazione degli uffici
- Normative
- Specializzazioni
- Dislocazione sul territorio
- Lavora con noi
- Amministrazione trasparente

**Attività**

- Interventi
- Statistiche
- Formazione

**Servizi al cittadino**

- Soccorso
- Vigilanza antincendio
- Formazione D.Lgs. 81/2008
- Prevenzione Incendi
- Modulistica
- Pubblico Avviso
- Uffici
- Volontari
- Carta dei servizi
- Altri servizi

Ministero dell'Interno  
Vigili del Fuoco  
Quaderni di Scienza e  
Tecnica  
Obiettivo Sicurezza

Sei in: Home

**Comando Provinciale Ascoli Piceno**  
Via del Commercio, 48 - 63100 Ascoli Piceno (AP)  
TEL: 0736.3531  
Email PEC: [com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it)  
Email PEC (Uff. Prevenzione Incendi): [com.prev.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it)  
**Flammam non horreo**

22 settembre 2015

**Ascoli Piceno, incendio sulla collina della Fortezza**

Un vasto incendio ha interessato dal primo pomeriggio del 21 settembre la collina della Fortezza, alle porte della città. Le fiamme, alimentate dal vento che tirava in zona, si sono propagate in maniera repentina e un'alta colonna di fumo era visibile dalla parte opposta della ...

19 agosto 2015

**Ascoli Piceno, recuperato escursionista caduto in un dirupo ad Acquasanta Terme**

Alle 16.00 del 18 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in una zona impervia del comune di Acquasanta Terme, per trarre in salvo una persona caduta in un dirupo in prossimità del torrente Garrafo. Il malcapitato è stato raggiunto dalle squadre intervenute che lo hanno ...

5 agosto 2015

**Ascoli Piceno, Pompieropoli a Porto San Giorgio**

Il primo agosto i Vigili del Fuoco del Comando, in collaborazione con l'Associazione Nazionale, hanno partecipato con una Pompieropoli alla manifestazione "Magica Notte", evento organizzato dal Comune per i più piccoli. Grande divertimento per i bambini ...

**Per approfondimenti ...**  
Consultare il sito web del  
comando di Ascoli Piceno  
[www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno](http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno)